

## Allegato 2

### SCHEMA DI CONVENZIONE

art. 15 D.Lgs. 18.5.2001 n° 228

Lavori di \_\_\_\_\_

Affidatario **Az. Agricola** \_\_\_\_\_

Comune di \_\_\_\_\_

**C.I.G.** \_\_\_\_\_

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ presso la Sede del Parco Regionale Orobie Valtellinesi, in Albosaggia (SO) via Moia, 4

#### TRA I SIGNORI

\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_, domiciliato per la sua funzione presso la Sede del Parco Regionale Orobie Valtellinesi, in Albosaggia (SO) via Moia n. 5, il quale dichiara di intervenire al presente atto e di stipularlo non in proprio ma quale delegato del Parco Regionale Orobie Valtellinesi, giusti i poteri che gli derivano dalla suddetta funzione;

#### E

\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_) il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante della Ditta \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA \_\_\_\_\_);

si conviene e si stipula la seguente convenzione ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 18.5.2001 n° 228;

#### PREMESSO:

- che il Parco Regionale Orobie Valtellinesi ha approvato con Delibera del Consiglio di Gestione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ il progetto \_\_\_\_\_ dell'importo di € \_\_\_\_\_;
- che l'art. 15 del D.lgs 228/01 al comma 1 prevede che al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e al fine di promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, le pubbliche amministrazioni possono stipulare convenzioni con gli imprenditori agricoli;

- che l'art 15 del D.lgs 228/01 per le convenzioni di cui al comma 1 definisce che le prestazioni delle pubbliche amministrazioni possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a € 50.000 nel caso di imprenditori singoli, e € 300.000 nel caso di imprenditori in forma associata come previsto dalla normativa vigente.
- che per la realizzazione degli interventi in oggetto, il Parco Regionale Orobie Valtellinesi, con determinazione n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha ritenuto opportuno avvalersi delle aziende iscritte all'Albo delle Imprese Agricole qualificate per l'affidamento dei lavori ai sensi del D.Lgs. 228/01;
- che l'azienda ha rispettato i limiti annuali (di 50.000 Euro per imprenditori singoli e di 300.000 Euro per gli imprenditori in forma associata) riferiti al complesso dei lavori svolti nell'anno per enti pubblici sia come affidataria di lavori sia come beneficiaria di contributi per interventi realizzati su terreni di proprietà pubblica.
- che con Determinazione \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, viene affidata l'esecuzione dei lavori all'Az. Agr. \_\_\_\_\_ che risulta iscritta all'Albo delle imprese agricole qualificate del Parco Orobie Valtellinesi.

#### **Art. 1 – Affidamento lavori**

Il Parco Regionale Orobie Valtellinesi d'ora in poi denominato "Amministrazione" affida, al sig. \_\_\_\_\_, quale legale rappresentante dell'impresa **Az. Agr.** \_\_\_\_\_, iscritta alla sezione della CCIAA di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_ e all'Albo delle imprese agricole qualificate del Parco, d'ora in poi denominato "Affidatario", l'esecuzione dei seguenti lavori:

...

...

Tali lavori sono previsti nel Progetto \_\_\_\_\_.

Con la firma del presente atto l'Affidatario accetta la consegna dei lavori previsti e dichiara di aver preso complete visione dei lavori da eseguirsi nonché di tutte le circostanze che possono aver influito sulla determinazione del prezzo di contratto.

#### **Art. 2 – Validità del contratto**

La validità del presente contratto resta subordinata alla verifica del rispetto dei limiti annuali (di 50.000 Euro per imprenditori singoli e di 300.000 Euro per gli imprenditori in forma associata) riferiti al complesso dei lavori svolti in affidamento e in concessione per enti pubblici nell'anno dall'impresa agricola.

### **Art. 3 – Modalità di esecuzione dei lavori**

L'affidatario si impegna all'esecuzione dei lavori di cui all'art. 1 sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile dei lavori individuato dall'Amministrazione e secondo le norme e leggi vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

I lavori dovranno iniziare entro il \_\_\_\_\_, pena decadenza della Convenzione. Eventuali proroghe all'inizio dei lavori potranno essere concesse dall'Amministrazione solo in base a motivate esigenze non imputabili a negligenza dell'impresa e compatibilmente con la tempistica imposta dalla comunicazione di concessione del contributo.

Il numero degli interventi manutentivi previsti dal contratto potrà essere diminuito a discrezione della DL a seconda dell'andamento stagionale e dell'effettiva necessità. Potrà altresì essere aumentato, in questo caso attraverso un'integrazione del presente contratto. *(se necessario)*.

### **Art. 4 – Corrispettivo**

Il corrispettivo per l'esecuzione dei lavori viene concordemente pattuito in € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_) al netto dell'IVA nel rispetto dei limiti di cui all'art. 15, 3° comma del D. lgs 228/01.

### **Art. 5 – Prescrizioni**

L'affidatario dovrà eseguire i lavori mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola.

È fatto divieto di cessione del presente atto. Il subappalto è vietato per la realizzazione dei lavori. È consentito l'eventuale noleggio di mezzi. Questo dovrà essere subordinato a specifica autorizzazione del committente e non potrà superare il 20% dell'importo contrattuale.

L'affidatario dovrà eseguire i lavori nel rispetto di tutte le prescrizioni fatte al progetto dagli enti competenti e a quelle inerenti l'organizzazione dei lavori con particolare riferimento alla vigente normativa agro-forestale e alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è in possesso di idonea Assicurazione di Responsabilità civile per danni a terzi prodotti durante i lavori di manutenzione assegnati dal Parco. Tale assicurazione è presentata al Parco in Copia.

### **Art. 6 – Obblighi di informazione**

L'affidatario, con la firma del presente atto, dichiara di essere a conoscenza dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro. Lo stesso affidatario, si obbliga ad informare di quanto sopra gli eventuali collaboratori

familiari di cui all'art. 230 bis Codice civile, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, determinato e parziale, che collaborassero alla esecuzione dei lavori.

#### **Art. 7 – Tempi di ultimazione**

I lavori dovranno essere portati a termine entro il giorno \_\_\_\_\_. Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione dei lavori verrà applicata una penale compresa fra lo 0,3 e l'1 per mille, da trattarsi sul saldo del compenso previsto.

#### **Art. 8 – Verifica della regolare esecuzione**

La verifica della regolare esecuzione dei lavori è effettuata dal Responsabile Tecnico o dal Direttore dei Lavori. Nel caso che i lavori siano finanziati con contributi pubblici, il soggetto erogatore dei fondi potrà effettuare i controlli previsti. Verranno esclusi dal pagamento i lavori eseguiti non correttamente.

#### **Art. 9 – Pagamento e penali**

Il pagamento sarà effettuato in una unica soluzione alla conclusione dei lavori previsti, previa verifica della regolare esecuzione degli stessi.

In alternativa, se l'impresa lo richiede, con erogazione di importi corrispondenti a stati di avanzamento non inferiori al 50% dell'importo contrattuale e comunque non inferiori a duemila euro, previo accertamento di avvenuta realizzazione dei lavori.

In caso di interruzione dei lavori per forza maggiore o per cause al momento non identificabili, si provvederà alla

liquidazione dell'importo risultante dallo stato di avanzamento dei lavori.

Rimane salva la facoltà del Parco di ritardare il pagamento per motivi di necessità.

#### **Art. 10 – Oneri fiscali e contrattuali**

Tutti gli oneri contrattuali e fiscali ad eccezione dell'IVA sono a carico dell'affidatario. Agli effetti fiscali le parti dichiarano che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2° del D.P.R.

26/4/1986, n. 131 trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.

#### **Art. 11 – Controversie**

La soluzione di eventuali controversie troverà la sua sede presso il tribunale competente di Sondrio.

Letto, accettato e sottoscritto.

Per il Parco  
Il Direttore  
Dott. Merati Massimo

Per l'Azienda Agricola  
Sig.

---